



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2011, proposto da:  
Adriana Gambardella, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Vuolo, con domicilio  
eletto presso Luigi Vuolo Avv. \* . \* in Salerno, largo Plebiscito, 6;

***contro***

Comune di Nocera Inferiore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso  
dall'avv. Stefano Sorvino, con domicilio eletto presso Stefano Sorvino Avv. \* . \* in  
Salerno, via Zottoli N.18 c/o G.Murante;

***per l'annullamento***

nota prot. n. 35722/2011 del responsabile del procedimento - Sezione territorio ed  
ambiente del comune di Nocera inferiore con cui si comunica che l'intervento  
afferente la realizzazione di un recinto per "campo di calcio" non può essere  
realizzato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, il provvedimento n. 35772 del 7.1.2011, con cui il comune di Nocera inferiore ha ricusato, per incompatibilità col PRG vigente, una DIA del 7.12.2010, volta a realizzare su un terreno ubicato in zona E4 un campo di calcio recintato delle dimensioni di m. 110x55, con l'aggiunta di una fascia perimetrale di m. 2,50.

L'amministrazione si è costituita, sostenendo che l'opera, qualificabile come attrezzatura sportiva, è consentita solo in zona F.

All'udienza del 31.1.2013, previo deposito di CTP ad opera della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

L'art. 29 delle NTA del PRG di Nocera inferiore ammette in zona agricola E4 la realizzazione, su aree incolte, di opere destinate ad "attività sportive", quali tracking, golf ed equitazione.

Le "attrezzature sportive" sono invece permesse solo in zona F, destinata a pubblici servizi.

E' però evidente che l'intervento chiesto dalla ricorrente non può essere considerato alla stregua di un'attrezzatura sportiva, consistendo in buona sostanza nella recinzione con rete metallica di un appezzamento di terreno da adibire a

campo di calcio amatoriale, mentre non sono presenti spalti, tribune, parcheggi od altre infrastrutture idonee a raccogliere il pubblico.

L'opera, quindi, appare in concreto meno invasiva di un campo da golf o da equitazione, pur consentiti nelle aree incolte della zona E4.

Del resto, la CTP depositata il 21.12.2012, non contestata sul punto, dà atto che "la superficie oggetto d'intervento è completamente incolta e di forma piana, in quanto da oltre trent'anni utilizzata di fatto come campo di calcio a livello amatoriale e in parte pure già recintata".

Infine va rilevato come, in un caso analogo, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo il diniego di permesso di costruire assunto in ordine alla realizzazione, in una zona destinata a verde agricolo, di un campo di calcio senza strutture murarie di alcun genere e consistente, in sostanza, nella mera predisposizione di uno spiazzo d'erba (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 14 febbraio 2005 n. 546).

Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

La natura della lite consente di compensarne le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. 35772 del 7 gennaio 2011, adottato dal comune di Nocera inferiore, salvi i successivi provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)